



Civil Procedure Review  
AB OMNIBUS PRO OMNIBUS

5

La revocazione nel processo civile italiano:  
criticità del sistema italiano  
e prospettive di riforma alla luce  
del nuovo CPC brasiliano

Relief from judgment in the Italian civil procedure:  
criticism of the Italian system and possibility of reform  
in light of the new Brazilian Code of Civil Procedure

**Giorgia Chiaramonte**

Ph.D. at the University of Trent, Italy.

**Riassunto:** Il presente lavoro trae spunto dalla tesi di laurea intitolata “*La revocazione civile brasiliana come mezzo di gravame elastico*” con la quale ho concluso il percorso di studi universitari sotto la guida del professor Marino Marinelli. In particolare, l’obiettivo dell’articolo è quello di esaminare in chiave comparatistica e in prospettiva *de iure condendo* i punti più critici della revocazione civile italiana, tra vecchi e nuovi problemi, alla luce delle principali modifiche apportate dal nuovo CPC brasiliano sulla disciplina della *ação rescisória*, e in particolar modo sul tipo di decisioni revocabili e sul motivo di manifesta violazione della norma giuridica.

Come si dimostrerà, la circolazione del modello brasiliano, che si distingue per la sua elasticità, potrebbe fornire interessanti soluzioni ai vuoti normativi della revocazione italiana in punto di decisioni impugnabili, come a quelli creati a seguito dell’attribuzione di poteri decisori nel merito alla Cassazione e della partecipazione dell’Italia all’Unione Europea.

**Parole-chiave:** – revocazione – res iudicata – ação rescisória – diritto comparato.

**Abstract:** The present essay is based on my dissertation entitled “*La revocazione civile brasiliana come mezzo di gravame elastico*”, which was written under the guidance of Professor Marino Marinelli. This essay aims to discuss, in a comparative key and in a *de iure condendo* perspective, the most critical points of the Italian action for relief from judgment, in the light of the amendments made by the new Brazilian code of civil procedure in the discipline of the ação rescisória, in particular by analysing the type of decisions that may be vacated and the grounds on which the action is based, specifically the brazilian item of clearly violation a legal provision.

As it will be demonstrated, the circulation of the Brazilian model, which is characterised by its flexibility, could provide interesting solutions to the legislative gaps which concern the decisions that may be vacated, as well as the ones created as a consequence of the power of the Corte di Cassazione to take decisions on the merits and as a consequence of the participation of Italy in the European Union.

**Keywords:** – action for relief from judgment – res iudicata – comparative law.

**Sommario:** 1. Premessa. La revocazione civile come bilanciamento tra giustizia e certezza giuridica. - 2. Le potenzialità della comparazione tra la revocazione italiana e brasiliana. - 3. Impostazione dell’indagine. - 4. Revocazione delle decisioni giudiziali: *overview* sul sistema brasiliano. - 4.1 Lacune della disciplina italiana in tema di decreto ingiuntivo non opposto. - 4.2 Lacune della disciplina italiana in tema di decisioni della Corte di Cassazione. - 5. L’esigenza di adattare la *res iudicata* al panorama giuridico e istituzionale: *overview* sul sistema brasiliano. - 5.1 Il giudicato delle decisioni della Corte di Cassazione. - 5.2 Il giudicato e il diritto dell’Unione Europea. -6. Conclusioni: il rapporto tra revocazione e giudicato. 7. Bibliografia

## 1. PREMESSA. LA REVOCAZIONE CIVILE COME BILANCIAMENTO TRA GIUSTIZIA E CERTEZZA GIURIDICA

Certezza e giustizia. Ogni processo giurisdizionale è improntato all’attuazione di questi principi fondamentali che, diramandosi dal campo dei valori costituzionali fino a giungere a risvolti pratici e concreti, necessitano di temperamento e bilanciamento. Raffigurata come quintessenza del processo e proposta come meta da raggiungere, l’esigenza di certezza giuridica è presidiata dall’intangibilità del giudicato<sup>1</sup>, che *fa*

---

1. V. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, Torino, 2017, p. 123. Si veda altresì Verde, *Intervento in Corti Europee e giudici nazionali, Atti del XXVII Convegno Nazionale, Verona, 25-26 Settembre 2009*, Bologna, 2011, p. 439.

*stato ad ogni effetto*<sup>2</sup> sancendo così l'incontrovertibilità dell'accertamento del diritto fatto valere dalle parti nel corso del processo. D'altra parte, constatata la particolare forza accordata al giudicato sostanziale, si avverte immediatamente che la decisione sia giusta e cioè che sia stata presa nel corso di un procedimento valido e in cui le norme giuridiche e i fatti siano stati, questi ultimi, correttamente accertati e, le prime, esattamente interpretate<sup>3</sup>. A garanzia di siffatta aspirazione è posto il sistema delle impugnazioni: infatti, il passaggio in giudicato sostanziale della sentenza appunto, è collegato al momento in cui la decisione diventa immutabile perché non più soggetta a certi mezzi di riesame<sup>4</sup>.

Purtuttavia, anche una decisione passata in giudicato potrebbe essere ingiusta<sup>5</sup>. Ciascuno avvertirà da sé la gravità di tale situazione patologica e – di conseguenza – la necessità di un mezzo per scongiurarla: si tratta a ben vedere di una necessità “avvertita in ogni dove e in ogni tempo per un'insopprimibile aspirazione di giustizia”<sup>6</sup>.

È appunto per rispondere a siffatto e ben preciso scopo che – ovunque e da sempre – è stato predisposto un rimedio volto ad accertare l'ingiustizia del giudicato e, quindi, rimuoverlo. E così, per elencarne alcuni, nel diritto italiano è prevista la revocazione, in Germania la *Restitutionsklage*, nel codice di procedura civile portoghese la *revisão*, il *recours en révision* nel diritto francese e, nel nuovo codice processuale civile brasiliano, la *ação rescisória*; anche negli ordinamenti di *common law* sono previsti rimedi quali il *reopening of final appeals* in Inghilterra e, nel Federal Rules of Civil Procedure statunitense, il *relief from a final judgment*<sup>7</sup>.

2. Art. 2909 del codice civile italiano.

3. Sul problema della definizione di giustizia della decisione si rimanda alle riflessioni di Taruffo, *Idee per una teoria della decisione giusta*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1997, raccolto in *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002, p. 219 ss. L'autore fonda la teoria sulla decisione giusta su tre criteri che devono esser combinati tra loro: a) la correttezza della scelta e l'interpretazione della regola giuridica applicabile al caso, b) l'accertamento attendibile dei fatti rilevanti del caso e c) l'impiego di un procedimento valido e giusto per arrivare alla decisione.

4. Il collegamento tra la produzione dell'accertamento della sentenza e la sua immutabilità rappresenta la trasposizione nelle norme sul processo civile della “teoria del calcolo degli errori” sviluppata da Merkl, teorico austriaco, e ripresa dalla dottrina processualcivile italiana. In particolare, Cerino Canova, *Studi di diritto processuale civile*, Padova, 1992, p. 240, evidenzia che colui il quale riesamina la causa è in grado di conoscere la stessa in modo più approfondito rispetto al soggetto che l'abbia decisa *in primis* e i cui atti vengono poi rivalutati. Prendendo in prestito le parole di Calamandrei, *Appello civile*, in *Enc. it.*, II, 1929, p. 730, “il giudice di appello giudica bene non tanto benché quanto perché il primo giudice ha giudicato male: anche l'errore è infatti una tappa verso la verità”.

5. Sul tema dell'ingiustizia del giudicato si segnalano in particolare le riflessioni di Pugliese, voce *Giudicato civile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Milano, 1969, il quale ha evidenziato come la *res iudicata* non possa dirsi ingiusta finché non sia stata oggetto di accertamento inconfutabile e, ciononostante, abbia mantenuto intatto il suo valore.

6. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 3<sup>a</sup> ed., Padova, 2012, p. 434.

7. V. Mitidiero, *Ação Rescisória no direito comparado: da comparação vertical à comparação horizontal*, in *Revista de Processo Comparado*, São Paulo, 2017.

L'epifania di siffatto mezzo di gravame assume non solo nomi, ma anche caratteri e strutture proprie a seconda dell'ordinamento in cui si manifesta. Difatti, l'identificazione del fondamento e dei motivi – tassativi – che ne consentono l'esperibilità costituisce il risultato di un'operazione di politica del diritto, il cui compito può essere affidato esclusivamente al legislatore, in qualità di portatore delle istanze di giustizia percepite dalla società<sup>8</sup>. Il processo infatti è un fenomeno profondamente intriso del contesto culturale nel quale si colloca, nella specie quando si affrontano temi, in larga misura, metagiuridici<sup>9</sup> come è quello della giustizia. Il mosaico della revocazione allora, inevitabilmente si comporrà di una rosa di motivi variabili e disegnerà, pertanto, strutture processuali diverse a seconda delle epoche processuali e della percezione del processo stesso<sup>10</sup>.

Seppur tenendo conto della specificità di ciascun sistema giuridico, è comunque possibile notare che si tratta, ad ogni modo e in tutti i casi, di un rimedio eccezionale (straordinario) proprio perché esperibile – per motivi che sono, appunto, percepiti come circostanze di particolare gravità – anche successivamente al passaggio in giudicato della decisione.

## 2. LE POTENZIALITÀ DELLA COMPARAZIONE TRA LA REVOCAZIONE ITALIANA E BRASILIANA

Gli studi sulla revocazione civile italiana<sup>11</sup>, solitamente, rimangono ancorati al diritto interno, limitando l'indagine comparatistica a brevi menzioni in note sparse.

8. V. Medina, *Direito Processual Civil*, São Paulo, 2015, p. 1291, e Colesanti, *Scritti scelti, Sentenza civile (revocazione della)*, Napoli, 2010, p. 547. Più in generale, si veda altresì Taruffo, *Dimensioni transculturali della giustizia civile*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2000, p. 1084, raccolto in *Sui confini. Scritti, sulla giustizia civile*, 2002, il quale sottolinea che, sebbene i valori che sottintendono i principi della giustizia civile (tra i quali, ad es. la garanzia di difesa) siano stati acquisiti dal patrimonio culturale e giuridico di tutti gli ordinamenti moderni, trovano "realizzazione effettiva in molti modi diversi".
9. In questi termini, quasi letteralmente, Taruffo, *La verità nel Processo*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2012, p.1117 ss.
10. V. Consolo, *Le impugnazioni*, cit., p. 434 ss. Si veda altresì Mitidiero, op. cit., il quale, nel suo studio comparatistico della *ação rescisória* sottolinea che, per il riesame e la rescissione del giudicato, ogni ordinamento giuridico prevede strumenti che si differenziano tra loro da un punto di vista strutturale, funzionale, e parimenti dal punto di vista dell'identificazione dei fondamenti per esperire l'azione. E proprio in questa prospettiva "*se percebe claramente os diferentes pesos que cada um dos ordenamentos coloca no princípio da segurança jurídica, tendo em conta o tamanho da abertura – da mais estreita para a mais larga – que cada um reserva para a rescisão do julgado*".
11. Tra i riferimenti di letteratura italiana, si indicano: Attardi, *La revocazione*, Padova, 1959; Cerino Canova, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973; id, *Studi di diritto processuale civile*, cit.; Cerino Canova – Tombari Fabbrini, *Revocazione (dir. Proc. Civ.)*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXVII, Roma, 1991; Colesanti, *Sentenza civile (Revocazione della)*, cit.; Consolo, *Le impugnazioni*, cit.; De Stefano, *La revocazione*, Milano, 1957; Fazzalari, *Revocazione (diritto processuale civile)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XL, Milano, 1989; Petrillo, *Della revocazione*, in *Commentario del Codice*

Ciò, del resto, trova una spiegazione nel fatto che l'istituto di cui si discorre – seppur partendo da una *ratio* comune che affonda le sue radici in tempi e rimedi antichi<sup>12</sup> – assume, in ciascun ordinamento in cui è adottato (e per le ragioni sopra esposte), caratteri particolari, “*la qual cosa permette di utilizzare solo parzialmente la dottrina che su di esso si è formata*”<sup>13</sup> al fine di un'indagine accademica sul fondamento e sui motivi di revocazione.

Tuttavia, le potenzialità – teoriche e pratiche – della scienza del diritto comparato sono molteplici<sup>14</sup> e possono senz'altro essere impiegate anche nell'affrontare temi che, come quello che qui ci occupa, tradizionalmente sono trattati in prospettiva interna. Non solo infatti è una scienza il cui prefissato obiettivo è quello di giungere ad una migliore conoscenza del diritto, e quindi stimolare una riflessione accademica più approfondita. Ma si tratta parimenti di una “*scienza impegnata nella ricerca del progresso*”<sup>15</sup>, che talvolta, con la circolazione dei modelli, supera i fini conoscitivi per giungere fino a sbocchi promozionali dando luogo all'elaborazione di modelli sempre più affinati, come testimonia il processo di stesura del nuovo CPC brasiliano del 2015, svoltosi in un dibattito ampiamente democratico che ha cercato ispirazione anche nel diritto comparato<sup>16</sup>.

Proprio il contesto dell'emanazione di un nuovo codice, elaborato a seguito della sempre più avvertita inadeguatezza del CPC brasiliano del 1973 a risolvere le complesse controversie che sorgono in una società in continua espansione come è quella del Brasile<sup>17</sup>, si rivela terreno fertile per un'indagine comparatistica (e può

---

*di procedura civile*, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. V, Torino, 2013; Rota, *Revocazione nel diritto processuale civile*, in *Digesto Discipline privatistiche, sezione civile*, XXVII, 1991.

12. Tuttavia, la storiografia dell'istituto non permette di porre stabili premesse sul punto. La dottrina maggioritaria riconduce l'origine della revocazione nella *restitutio in integrum* del diritto romano dell'età classica: così, per tutti, Calamandrei, *La cassazione civile*, II, Torino, 1920, p.225. Contra: Cerino Canova, *Le impugnazioni civili*, cit., p. 649 nota 267, il quale sottolinea che una diretta derivazione della revocazione dalla *restitutio in integrum* non possa essere accettata né considerando l'istituto nel processo formulare, né valutandolo nella *cognitio extra ordinem*, mentre ritiene più probabile una derivazione della revocazione dal diritto medievale, in particolare dalla concezione della *restitutio in integrum* come concepita dagli interpreti medievali delle fonti romane.
13. Il punto viene chiarito sin dalle prime pagine di quella che, a mio avviso, rimane tutt'oggi una delle indagini più complete sulla revocazione civile italiana: mi riferisco alla monografia di Attardi, cit., p. 1 ss, nota 1. La diversità della struttura e funzione dei rimedi revocatori previsti nei vari ordinamenti, nonostante il loro nucleo comune, è rimarcata parimenti da Mitidiero, op. ult cit.
14. V. Sacco, Gambaro, Monateri, voce *Comparazione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, vol. III, 1988, p. 57.
15. V. Sacco, Gambaro, Monateri, op. cit., nonché le Tesi di Trento, manifesto culturale sulla scienza della comparazione giuridica elaborate da Cendon, Gambaro, Sacco, Monateri, Frignani, Guarnieri, con l'adesione di Ajani e Mattei, nel 1987.
16. V. T. Arruda Alvim, *Le novità del codice di procedura civile brasiliano*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2015, p.1233 ss.
17. Sica, *Aspetti fondamentali del nuovo codice di procedura civile brasiliano*, disponibile all'URL: <http://www.judicium.it>, ultimo accesso in data: 26.06.2019. Per un excursus sulle riforme legislative del

dunque esser preso come polo di comparazione) sui classici istituti processuali<sup>18</sup>, compreso quello che ci occupa in queste pagine. Anzi, in relazione alla revocazione l'interesse comparatistico – specialmente in prospettiva *de iure condendo*<sup>19</sup> – accresce se sol si tiene in considerazione il fatto che, mentre la ação rescisória trova nel codice brasiliano una dettagliata disciplina che ha attualizzato le norme in tema di revocazione previste nel previgente codice<sup>20</sup>, nell'ordinamento italiano invece, si tratta di un istituto disciplinato da un codice promulgato nel lontano 1942 e ritoccato sul punto da interventi legislativi sparsi e – oserei dire – non sufficientemente coerenti. Il tutto si traduce in una disciplina anacronistica e (parzialmente) incompleta, e ciò a scapito delle istanze di giustizia – che già sol per queste ragioni è difficile realizzare.

### 3. IMPOSTAZIONE DELL'INDAGINE

Il legislatore italiano del 1940 infatti, sebbene abbia emanato un codice nel complesso ancorato ai principi del liberalismo processuale, nel disciplinare la revocazione ha mostrato la sua vena autoritaria<sup>21</sup>. I dettami della giurisprudenza e la penna della dottrina si sono tuttavia rivelate più sensibili e attente ai principi regolatori del giusto processo e hanno, l'una, modificato la disciplina a suon di declaratorie di illegittimità costituzionale, l'altra, evidenziato tutte le criticità dell'impugnazione, invocando modifiche legislative rimaste – in parte – inascoltate. Queste dure reazioni possono essere idealmente raggruppate in due ordini di ragioni, traducibili a loro volta in due principi che dovrebbero guidare il legislatore nella disciplina della revocazione, come è esemplarmente avvenuto – a parere di chi scrive e come si cercherà di dimostrare nel prosieguo – in Brasile con il nuovo CPC, che per questo motivo è stato preso come polo di riferimento in queste pagine.

La prima delle osservazioni è che, come è stato evidenziato da autorevole dottrina, data la particolare forza accordata al giudicato sostanziale, tutte le tipologie di decisioni

---

processo brasiliano si veda Picardi, Nunes, *Il processo civile brasiliano dalle Ordinazioni filippine al codice del 1973*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2011, p. 926.

18. Più in generale, l'evoluzione dell'ordinamento giuridico brasiliano è stata da più voci additata come un proficuo polo per una riflessione comparatistica. V. Corapi, *Il diritto brasiliano: nuovo terreno d'indagine per la comparazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2007, p. 10375 e Ricci, *Intervento in Corti europee e giudici nazionali*, cit., p. 458 ss.
19. Come sottolineato da Taruffo, *Il processo di civil law e di common law: aspetti fondamentali*, in *Il Foro Italiano*, 2001, raccolto in *Sui confini*, cit., p. 68, è difficile elaborare delle buone riforme legislative senza l'utilizzo della comparazione, e cioè senza una conoscenza adeguata di come altri legislatori abbiano risolto i medesimi problemi.
20. V. Didier Jr., *Curso de Direito Processual Civil*, vol. III, 13ª ed., Salvador, 2016, p. 474; Dellore, *Da ação rescisória*, in *Execução e Recursos, Comentários ao CPC de 2015*, (coord. Gajardoni, Dellore, Roque, Olivera Jr.), vol. III, São Paulo, 2016, p. 771; Cramer, *Da ação rescisória*, in *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, (coord. Cabral, Cramer), 2ª ed., Rio de Janeiro, 2016, p. 1418.
21. Così Consolo, op. ult. cit., p. 435, e v. già Id., *La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989, p. 152 ss., ove richiami anche di diritto comparato.

a questo destinate – indipendentemente dal grado e dall’organo giudicante da cui sono state prese – dovrebbero essere poste sotto lo stesso arco di rimedi impugnatori qualora presentino i medesimi sintomi d’ingiustizia<sup>22</sup> o gli stessi vizi formali.

Il secondo ordine di ragioni ha invece direttamente a che fare con il giudicato sostanziale, che, prendendo in prestito le parole di Consolo, “*dev’essere sempre, in ogni momento storico o contesto istituzionale, dimensionato con attenzione ai bisogni di quel momento*”<sup>23</sup>. La revocazione infatti è uno dei rimedi predisposti *ad hoc* per tale scopo e deve dunque anch’essa essere plasmata in relazione alla necessità di adattamento della *res iudicata* al panorama giuridico.

Non resta, dunque, che svolgere, con l’uso della comparazione, un’analisi più approfondita lungo questi due filoni di ricerca, e svilupparne i corollari.

#### 4. REVOCAZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIALI: OVERVIEW SUL SISTEMA BRASILIANO

Quanto al porre le decisioni destinate al giudicato sostanziale sotto la stessa latitudine di rimedi nel caso contengano i medesimi vizi, indici o sintomi d’ingiustizia<sup>24</sup>, si tratta, a ben vedere, non solo di un’intuibile esigenza di giustizia emergente con tutta evidenza dal semplice studio dei provvedimenti decisorii e delle loro impugnazioni, ma anche del rispetto di fondamentali principi costituzionali (e così, i principi di uguaglianza e il diritto di difesa in ogni stato e grado di giudizio, componenti indispensabili per lo svolgimento di un giusto processo).

Questo principio è stato concretamente attuato dal legislatore brasiliano nel nuovo CPC del 2015, ampliando notevolmente il raggio d’azione della revocazione rispetto a quello che tale impugnazione aveva nella previgente disciplina del 1973<sup>25</sup>. Anzi, si può dire che la principale novità apportata al sistema della *ação rescisória* concerne proprio il tipo di decisioni revocabili. Infatti, mentre il previgente codice prevedeva la revocazione avverso la “*sentença de mérito*”, ad oggi l’art. 966 CPC prevede che la revocazione possa esser proposta contro qualunque *decisão* giudiziale di merito passata in giudicato, sia essa di prima, seconda o ultima istanza<sup>26</sup>. Non solo, ma a mente del §2 del medesimo articolo, la revocazione può esser proposta anche contro

22. Consolo, *Le impugnazioni*, cit. p. 460.

23. Consolo, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali*, in *Corti europee e giudici nazionali*, cit., p. 182.

24. L’elegante ed efficace espressione che descrive i motivi revocatori è di Attardi, op. cit.

25. Didier, Jr., op. cit., p. 423.

26. Potrà dunque essere esperita la revocazione avverso i seguenti provvedimenti decisorii: *decisão interlocutória*, *sentença*, *decisão de relator*, *acórdão*. Per contro, non possono essere revocate le sentenze pronunciate nella *Juizado Especial Cível* né le decisioni pronunciate a seguito di azione diretta di incostituzionalità e di azione declaratoria di costituzionalità. V. Didier Jr., op. cit., p. 423 ss.

la sentenza di rito che impedisce una nuova proposizione della domanda o dichiara l'impugnazione inammissibile.

Sotto questo profilo, il sistema brasiliano sottolinea – ancor più di quanto non avessero già fatto la dottrina e la giurisprudenza – la rigidità e le lacune della disciplina processuale italiana nella concessione del gravame.

Occorre premettere che, in Italia, il legislatore ha delineato differenze circa l'operare dei motivi revocatori a seconda del tipo di decisioni pronunciate, del grado in cui le sentenze sono state prese e infine a seconda che la decisione sia o meno passata in giudicato. Se quest'ultimo punto è frutto di insindacabili scelte di politica legislativa – e così nei casi di errore di fatto e di contrasto con un precedente giudicato tra le parti, la revocazione è *ordinaria* (nel senso che, poiché si tratta di vizi palesi, è esperibile solo se la decisione non sia ancora passata in giudicato), mentre invece se la sentenza è l'effetto del dolo di una parte o del dolo del giudice, o se è stata decisa sulla base di prove poi rivelatesi false o infine se dopo la sua pronuncia siano stati trovati uno o più documenti decisivi, la revocazione è straordinaria, perché il *dies a quo* per esperirla dipende dal momento della scoperta del vizio, ed è dunque mobile – non coerenti risultano le altre differenze previste nel codice.

#### 4.1. Lacune della disciplina italiana in tema di decreto ingiuntivo non opposto

L'art. 656 del CPC italiano non permette la revocabilità del decreto ingiuntivo non opposto per il motivo di cui al n. 3 dell'art. 395 CPC, e cioè per il caso di ritrovamento di un documento decisivo: questa esclusione è del tutto ingiustificata – e, anzi, risulta peccare di “*immotivato rigorismo*” – se sol si considera che l'intimato potrebbe in qualsiasi momento ritrovare un documento che gli avrebbe permesso di proporre una tempestiva e valida opposizione se ne avesse conosciuto l'esistenza in tempo o se ne avesse avuto la materiale disposizione<sup>27</sup>. Si tratta a ben vedere di una disposizione talmente illogica che ha portato una parte della dottrina a ipotizzare che l'esclusione di questo motivo fosse dovuta a un mero *lapsus calami* del legislatore, lungi dall'essere una scelta ponderata<sup>28</sup>. L'ingiustizia della disciplina risulta poi ancor più evidente per il fatto che i decreti ingiuntivi, poiché forniscono una tutela rapida ma piena<sup>29</sup>, hanno acquisito

27. V. Garbagnati, *I procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto*, 5<sup>a</sup>ed., Milano, 1979, p. 283 ss.

28. V. Garbagnati, cit., p. 283 ss., che sostiene si tratti di un lapsus calami per avere il legislatore inserito nella disposizione un “5” (motivo di revocazione per contrarietà a un precedente giudicato) al posto in un “3”. In Italia infatti la revocazione per contrarietà a precedente giudicato è prevista come impugnazione ordinaria, non esperibile dopo il passaggio in giudicato, pertanto l'art. 656 CPC, nell'ammetterla contro il decreto ingiuntivo non opposto, sarebbe “troppo lassista”.

29. In tema di efficacia del decreto ingiuntivo il dibattito, nella dottrina italiana, si sviluppa tra coloro sostengono si tratti di una preclusione *pro iudicato* (V. Redenti, *Diritto Processuale Civile*, vol. III, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1954) e coloro che invece gli attribuiscono piena autorità di cosa giudicata secondo il disposto ex art. 2909 c.c. (V. Garbagnati, ult. op. cit., p. 14 ss e anche Consolo, *La revocazione delle decisioni della Cassazione*, cit., p. 92 ss). L'economia del presente lavoro non consente di illustrare



un'importanza via via sempre maggiore soprattutto in tema di traffici commerciali, posto che il processo a cognizione piena, per sua natura, si sviluppa entro un arco temporale che talune situazioni e diritti non possono sopportare senza subire un grave danno o pregiudizio<sup>30</sup>. Ebbene, il fatto che una medesima situazione – nella fattispecie, il ritrovamento di un documento decisivo – trovi tutela nel processo di cognizione ordinaria e non anche nel procedimento d'ingiunzione, lede irragionevolmente il diritto di difesa e il principio di eguaglianza e, quindi, i principi del giusto processo. Se, *de iure condito*, in via interpretativa risulta difficile ammettere tale motivo revocatorio anche per il decreto ingiuntivo<sup>31</sup>, stante il dato letterario (si tratti di *lapsus calami* o meno certo è che il legislatore non si è mai corretto dal 1940 ad oggi) un intervento legislativo è certamente auspicabile.

Depone in tal senso anche il sistema processuale preso come polo di riferimento. Il legislatore brasiliano del 2015 ha infatti scelto di disciplinare espressamente la revocazione per il provvedimento giudiziale pronunciato al termine di una *ação monitória* e divenuto esecutivo (assimilabile al decreto ingiuntivo non opposto italiano) ponendo così fine alle questioni sorte tra la dottrina brasiliana durante la vigenza del CPC del 1973<sup>32</sup>. E appunto, il CPC brasiliano prevede ad oggi, *ex art.* 701 §3, la revocazione del decreto ingiuntivo non opposto, e ciò – ovviamente, tanto che non viene nemmeno specificato – per qualsiasi dei motivi revocatori previsti avverso le decisioni giudiziali.

#### 4.2. Lacune della disciplina italiana in tema di decisioni della Corte di Cassazione

Anche in punto di revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione la disciplina non brilla per completezza: anzi, mi pare possa dirsi che si tratti del punto più critico del rimedio impugnatorio affrontato in queste pagine. Del resto, è un tema che, permeando i fondamentali principi del processo giurisdizionale nella loro ultima essenza, risulta di straordinaria delicatezza<sup>33</sup>. Da un lato infatti si pone l'esigenza di porre incontrovertibilmente fine alla lite tra le parti (giunta fino all'ultimo grado del processo); dall'altro, il ruolo di vertice e custode della legalità della Corte di Cassazione

---

più ampiamente l'una e l'altra tesi, ma basta qui ricordare che il filone giurisprudenziale prevalente si colloca nel solco tracciato dalla seconda posizione illustrata (ad es. Cass. Civ. Sez. III, 28.11.2017 n. 28318 in *Rivista di Diritto Processuale*, 2018, 4-5, p. 1390).

30. Consolo, *Spiegazioni*, vol. I, cit., p. 184.

31. Parte della dottrina tuttavia ritiene esperibile la revocazione del decreto non opposto in caso di documento *noviter repertum* (v., per tutti, Tedoldi, *sub art.* 656 CPC, in *Commentario del codice di procedura civile*, vol. VII, Torino, 2013, p. 922 ss.).

32. Si veda Barioni, *Da ação Rescisória*, in *Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. T. Arruda Alvim, Didier Jr., Talamini, Dantas, 3. ed. rev. e atual, São Paulo, 2016., p. 2392.

33. Impagnatiello, *Decisioni della Cassazione (impugnazione delle)*, in *Digesto civile, Aggiornato*, Torino, 2010, p. 443 ss.

impone con ancor più vigore che la sua pronuncia non sia inficiata da sintomo o indice di ingiustizia o vizio alcuno.

L'originaria previsione codicistica non riconosceva in nessun caso la revocabilità delle sentenze di ultima istanza, e ancor prima, il previgente codice del 1865 ne sanciva in modo espresso il divieto: difatti, una delle pietre miliari del sistema delle impugnazioni era costituita dal principio dell'intangibilità delle decisioni della Cassazione<sup>34</sup>. Il quadro è notevolmente mutato a seguito della famigerata sentenza manipolatoria della Corte Costituzionale 17/1986 che aveva concesso la revocazione per errore di fatto contro le sentenze pronunciate dalla Cassazione sui ricorsi basati sulla nullità della sentenza o del procedimento<sup>35</sup>. A seguito di questo primo, fondamentale, tassello si è giunti all'elaborazione dell'art. 391-bis CPC, che permette la revocazione per errore di fatto avverso ogni "sentenza o ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione".

Inoltre, a partire dalla l. n. 353/1990 la normativa processualcivilistica si è evoluta nel senso di attribuire alla Cassazione il potere di decidere la controversia nel merito in assenza della necessità di ulteriori accertamenti. Si è trattato di un potere che fin dal principio ha reclamato la previsione di strumenti che consentissero un adeguato bilanciamento<sup>36</sup>: correlativamente infatti il legislatore ha aggiunto la possibilità di proporre revocazione straordinaria avverso le decisioni di merito pronunciate dagli ermellini, giungendo all'introduzione dell'art. 391-ter, rubricato "altri casi di revocazione ed opposizione di terzo", che riconosce assoggettabili al rimedio revocatorio i soli provvedimenti con i quali la Corte di Cassazione ha statuito nel merito, e ciò nei casi di dolo della parte o del giudice, prova falsa e ritrovamento di un documento decisivo. Nonostante le plurime modifiche legislative, la sistematica tutt'oggi è ancora lontana dall'offrire una tutela che possa ritenersi pienamente esaustiva<sup>37</sup>.

Innanzitutto, rimane escluso il motivo di revocazione per contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti autorità di giudicato. Questa – purtroppo, chiara – scelta legislativa, ha suscitato numerose critiche in dottrina<sup>38</sup>,

- 
34. V. Impagnatiello, ult. op. cit e altresì Balena, *L'impugnazione delle sentenze di Cassazione*, *Rivista di Diritto Civile*, 2004, I, p. 119 ss.
  35. C. Cost. 30.1.1986, n. 17, in *Foro italiano*, 1986, I, p. 313, con nota di Proto Pisani, *La Corte costituzionale estende la revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4, CPC, alle sentenze della Cassazione*.
  36. V. Impagnatiello, in *Commentario del codice di procedura civile*, IV, cit., p. 1264.
  37. V. Consolo, *Le impugnazioni*, cit., p. 460, Impagnatiello, op. ult. cit., e altresì Tedoldi, *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2005, p. 947.
  38. V. Impagnatiello, *Decisioni della Cassazione*, cit., p. 450; Panzarola, *La impugnazione delle decisioni della Corte di Cassazione*, in *Giusto Processo Civile*, 2009, p.1047 ss; Mandrioli, *Diritto processuale civile*, 22<sup>a</sup> ed., Torino, 2012, p. 633; Carratta, *sub. Art. 391 ter CPC*, in *Le recenti riforme del processo civile*, a cura di Chiarloni, I, Bologna, 2007, I, p. 557, ss.

come in parte anche in giurisprudenza<sup>39</sup>: si tratta infatti di un grave vuoto di tutela, specie se si considera che proprio l'attribuzione di poteri di merito della corte rende tutt'altro che infrequente la possibilità che tale vizio si verifichi anche con riferimento a queste decisioni<sup>40</sup>.

Un'ulteriore censura può rivolgersi alla scelta, *ex art. 391 -ter* CPC, di sottoporre a revocazione le sole decisioni di merito degli ermellini. Il legislatore infatti non si è posto il problema di fornire tutela alla parte soccombente per i casi in cui il medesimo sintomo d'ingiustizia si verifichi nel corso di un processo sfociato poi in una decisione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso, decisione che, implicando il passaggio in giudicato della sentenza avverso la quale era stata proposta impugnazione, necessiterebbe dunque di esser posta all'interno del raggio di azione della revocazione<sup>41</sup>.

In questo senso, dovrebbe far riflettere la sistematica della *ação rescisória* brasiliana. Sebbene infatti il CPC brasiliano detti, contrariamente a quanto accade in Italia, una disciplina processuale uniforme per la revocazione delle decisioni giudiziali – e ciò indipendentemente dall'organo e dal grado in cui sono state prese – l'art. 966 §2 CPC può esser preso come punto di riferimento per sostenere la necessità di un rimedio avverso le decisioni d'improcedibilità e inammissibilità della suprema corte italiana. A mente della suddetta disposizione, che ha espressamente consacrato istanze lungo tempo avvertite da dottrina e giurisprudenza brasiliane<sup>42</sup>, la revocazione è prevista anche contro le sentenze di rito che hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile. Questa – nuova – previsione risulta di particolare interesse, perché – tenendo comunque presente che la revocazione in questo caso sarà esperibile solo ove la decisione che s'intendeva impugnare fosse di merito<sup>43</sup> – revocando la decisione

39. Come fa notare Balena, *op. cit.*, p. 119 ss., il caso di contrasto con un giudicato sostanziale anteriore è stata la fattispecie più invocata nelle occasioni di sollevamento della questione di illegittimità costituzionale della disciplina in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. (rispettivamente, il principio di eguaglianza e il diritto di difesa). V. Cfr. Cass., 1 marzo 2001, n. 2969, in Arch. civ., 2001, 576; 28 marzo 2000, n. 3735, in Rep. Foro it., 2000, voce "Revocazione", n. 2; 10 febbraio 1999, n. 1114, *ivi*, 1999, voce cit., n. 8; 10 giugno 1994, n. 5665, *ivi*, 1996, voce cit., n. 2; Cass., Sez. un., 2 agosto 1993, n. 8528, in Foro it., 1995, I, 641. Si tratta tuttavia di una eccezione che purtroppo non è mai stata realmente affrontata dalla Corte non avendo mai superato il vaglio della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Nonostante ciò, proprio in una di queste occasioni, quando la Corte di Cassazione si è trovata a definire il giudizio che ne aveva occasionato la rimessione, aveva affermato in un *obiter dictum*, che le sue decisioni di merito erano soggette a revocazione nei casi *ex art. 395 n. 5* CPC (v. Cass. 22.8.2006, n. 18234, in *Giurisprudenza italiana*, 2007, p. 1722, con nota di Ronco, *La sentenza in conflitto con il giudicato precedente: revocazione, cassazione (e revocazione della cassazione)*). Si tratta tuttavia di un principio rimasto isolato, non trovando conferma alcuna nella sua successiva giurisprudenza.

40. V. Consolo, *Le impugnazioni*, cit., p. 461 ss.

41. Consolo, *op. ult. cit.*

42. V. Theodoro Jr., *Curso de Direito Processual Civil*, 39ª ed., vol. I, Rio de Janeiro, 2006, p. 604-605.

43. Così, Barioni, *op. cit.*, p. 3292.

che rigetta il “*recurso*” si permette al giudice dell’impugnazione di conoscere, e quindi di decidere, la causa nel merito.

Ebbene, un passo nella medesima direzione è certamente auspicabile, proprio in base a tali considerazioni di opportunità, anche in Italia. Difatti, sebbene le decisioni della Cassazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda siano di mero rito e dunque destinate al solo giudicato formale, per il principio di consumazione o consumazione dell’impugnazione, hanno come effetto quello di far passare in giudicato – sostanziale – una decisione di merito, rendendo così incontrovertibile l’accertamento in esse statuito<sup>44</sup>.

## 5. L’ESIGENZA DI ADATTARE LA *RES IUDICATA* AL PANORAMA GIURIDICO E ISTITUZIONALE: *OVERVIEW* SUL SISTEMA BRASILIANO

Le altre censure movibili al sistema di revocazione riguardano più in particolare i vizi che dovrebbero essere iscritti al novero dei motivi revocatori, e possono essere collocate lungo la prospettiva teorica diretta a sostenere la necessità di adattare la *res iudicata* al panorama giuridico in cui si trova<sup>45</sup>.

Il sistema brasiliano rivela soprattutto a tal proposito interessanti spunti di ricerca. Occorre premettere che, in Brasile, uno degli obiettivi principali perseguiti nel nuovo CPC è quello di giungere ad una risoluzione ampia e definitiva del conflitto ed evitare che una stessa controversia, sotto diverse spoglie, si ripresenti davanti a un organo giudicante già di per sé sovraccarico<sup>46</sup>. Per tener conto di tali esigenze il legislatore ha, tra le varie innovazioni, direttamente modificato la disciplina del giudicato (e in particolare i suoi limiti oggettivi), estendendo, *ex art.* 503 CPC, la *res iudicata* anche alle questioni pregiudiziali<sup>47</sup>. Con un giudicato dall’estensione così ampia è naturale prevedere meccanismi di contrappeso elastici, che garantiscano a larghe maglie la possibilità di riaprire la controversia qualora vi sia il sentore che essa sia ingiusta. E appunto, è vasto l’elenco dei motivi revocatori previsti dall’art. 966 del CPC brasiliano: le circostanze revocatorie possono essere causate da un’attività dell’organo giurisdizionale, e così la revocazione può essere proposta avverso una decisione che sia l’effetto di abuso d’ufficio, concussione o corruzione del giudice, ovvero nel caso in cui sia stata pronunciata da un giudice che aveva l’obbligo di astenersi dal decidere o che non aveva la competenza per farlo, o ancora nel caso in cui abbia commesso un errore di fatto. Parimenti, può chiedersi la revocazione in caso di dolo o coercizione della parte o delle parti in simulazione o collusione tra loro, ed ancora nel caso di

44. V. Mandrioli, Carratta, *Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione*, II, 25<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 464, nota 92.

45. V. nota 23.

46. V. Arruda Alvim, *op. cit.*

47. Si veda, in italiano, Marinoni, *Giudicato sulle questioni nel diritto brasiliano*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2018, p. 1401.

scoperta di nuovi elementi rilevanti non conosciuti nel giudizio *a quo*: nello specifico, nei casi di falsità della prova su cui era basata la decisione o di ritrovamento di una prova nuova. Il rimedio è infine concesso anche nel caso di contrasto tra giudicati e del pari nell'eventualità in cui il giudicato violi manifestamente una norma giuridica. Inoltre, ex art. 525 e 535 CPC si potrà chiedere la revocazione della sentenza se la norma su cui la decisione si basa è stata, successivamente al suo passaggio in giudicato, dichiarata incostituzionale dal *Supremo Tribunal Federal*.

All'interno di questo ampio elenco v'è un motivo in particolare che, a ben vedere, costituisce un vero e proprio *unicum* nel panorama comparatistico<sup>48</sup> e risulta di grande interesse ai fini che ci siamo proposti proprio per gli spunti che potrebbe suggerire nella disciplina italiana. Di particolare rilievo appare cioè il numero V dell'art. 966 CPC, il quale, innovando la disposizione del previgente codice<sup>49</sup>, che prevedeva il caso di revocazione per "*violazione della letterale disposizione di legge*", ora dispone invece che una decisione può essere impugnata per revocazione se "*viola manifestamente una norma giuridica*".

La norma ha un'esponenziale portata applicativa, perché, lungi dal ridurre il concetto di giustizia alla sola legge, come avveniva in passato, lo eleva riconducendolo alla norma giuridica e, dunque, all'interpretazione data dal giudice alla fonte di diritto<sup>50</sup>. Cioè, vengono toccate dalla norma regole e principi, norme di diritto sostanziale, processuale, di diritto interno o straniero, così come precedenti giurisprudenziali vincolanti<sup>51</sup> (dando così attuazione anche al secondo degli obiettivi perseguiti dal nuovo codice e cioè la creazione<sup>52</sup> di una giurisprudenza stabile e uniforme<sup>52</sup>).

Non solo: il concetto di violazione della norma comprende tutte le forme di "offesa" e, quindi, non applicare la norma quando invece questa doveva essere applicata o viceversa, oppure applicarla, sì, ma alterando la *ratio* (di un precedente) mediante un'interpretazione scorretta<sup>53</sup>. A ben vedere si tratta di una disposizione che, rispondendo all'esigenza che il giudice ponga fine alla controversia applicando correttamente le norme di diritto, dà concreta attuazione al principio di legalità<sup>54</sup>.

48. V. Mitidiero, op. cit.

49. In merito alle modifiche di siffatto motivo revocatorio è possibile consultare il dibattito svoltosi durante la riunione della *Comissão de Juristas* per l'elaborazione del progetto del nuovo CPC brasiliano in *Diário do Senado Federal. BRASIL. Senado Federal. Diário do Senado Federal. Brasília, Ano LXV, n. 70, sexta-feira, 14 mai. 2010*. Disponibile all'URL <<https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=529#diario>> 20.890-20.894 e 20.983-20.987. Ultimo accesso in data: 31.03.2020.

50. Così, Didier Jr., op. cit. p. 492.

51. V. Didier Jr., op. cit., p. 488; Dellore, *Da ação rescisória*, cit., p. 774.

52. V. Arruda Alvim, op. cit.

53. Cramer, op. cit., p. 1421.

54. V. Didier Jr., op. cit., ma anche le considerazioni di Taruffo, *La verità nel processo*, cit., che è opportuno qui citare per intero: "[...] esiste la possibilità di definire diversamente la funzione del processo e le sue finalità. Tale possibilità muove da una adeguata considerazione del principio generale di legalità,

Le soluzioni adottate dal legislatore brasiliano avvalorano, ancora una volta, le riflessioni della dottrina italiana e auspicabilmente potrebbero portare anche in Italia a una (già da tempo invocata) riforma che tenga conto di esigenze (non sussistenti ai tempi dell’emanazione del codice di procedura civile italiano) che hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione nel panorama processuale e più in generale giuridico. Esigenze con cui il giudicato deve necessariamente fare i conti. Ciò senza tuttavia violare l’esigenza di certezza giuridica, a ben vedere anch’essa uno dei portati del principio di legalità: difatti, l’arco temporale entro il quale poter chiedere la revocazione è di due anni a partire dal passaggio in giudicato della decisione, e proprio tale previsione limita un’eccessiva instabilità che potrebbe causare il riesame della decisione<sup>55</sup>.

### 5.1. Il giudicato delle decisioni della Corte di Cassazione

Guardiamo ancora una volta alle decisioni della Corte di Cassazione: si tratta di una disciplina che, come già notato, nel corso degli anni ha mutato la fisionomia delle proprie decisioni. Se infatti in passato le possibilità che una sentenza della Corte di Cassazione fosse direttamente affetta da un vizio intollerabile erano alquanto modeste, in quanto la Cassazione esercitava una giurisdizione che si concludeva con la sola fase rescindente della sentenza, i cui esiti pertanto non ponevano fine alla controversia<sup>56</sup>, ad oggi la situazione è radicalmente cambiata stante la possibilità, per la Corte, di porre fine alla lite tra le parti, decidendone in taluni casi il merito *ex art.* 384 CPC. Ciò si traduce in un esponenziale aumento delle possibilità che gravi vizi inficino le decisioni della Cassazione.

---

al quale si ispirano i sistemi moderni, a partire dal nostro, e delle conseguenze che esso implica sull’amministrazione della giustizia. Dire che « I giudici sono soggetti soltanto alla legge » (art. 101, comma 2°, cost.) significa evidentemente che i giudici debbano decidere le controversie applicando correttamente le norme di diritto che operano come criteri di decisione nei vari casi concreti. Ciò non esclude che il processo, oltre a legittimare la decisione, sia anche finalizzato a risolvere una controversia, ma esige che la controversia sia risolta con una decisione giusta e fondata sulla corretta applicazione della norma che regola il caso. Questa, anzi, va configurata come la finalità principale del processo, poiché non sarebbe giusta una sentenza che decidesse una controversia violando la legge o applicando una norma in maniera invalida”.

55. La regola generale prevista dall’art. 975 CPC fissa il termine ultimo per chiedere la revocazione in due anni a partire dal passaggio in giudicato della decisione. La distinzione tra vizi palesi e occulti che caratterizza intrinsecamente la revocazione italiana sembra tuttavia lievemente affiorare nella previsione di cui ai §2 e §3 dell’art. 975 CPC, che nei casi di simulazione e collusione delle parti e di scoperta di prova nuova prevedono il *dies a quo* a partire dal momento della scoperta del vizio (ma pur sempre entro un tetto massimo di cinque anni, per tale ultimo caso). Un’altra eccezione alla regola è prevista *ex artt.* 525 e 535 CPC, che per la revocazione della decisione nel caso in cui la norma su cui essa si basa sia stata dichiarata incostituzionale dal Supremo Tribunal Federal, fissa il termine per proporre l’azione in due anni a partire dal passaggio in giudicato della decisione dichiaratoria d’incostituzionalità.

56. V. Balena, *op. ult. cit.*

Ad onta del dogma – ormai superato – dell’infallibilità del giudice supremo, possono infatti verificarsi anche in tale sede di giudizio violazioni della legge processuale che mettono seriamente a rischio la giustizia della decisione. Sin dall’alba della riforma dell’art. 384 CPC, la dottrina ha identificato tali vizi nelle gravi violazioni del contraddittorio (purtroppo non infrequenti), nell’ultrapetizione come nell’extrapetizione e nell’omessa pronuncia (anche questo, caso tutt’altro che raro)<sup>57</sup>. Si tratta di vizi che, in virtù del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. (che prevede in particolare il contraddittorio in ogni stato e grado del giudizio), impongono la previsione di un rimedio, ma che tuttavia ad oggi risultano del tutto inattaccabili<sup>58</sup>. Nell’impossibilità di estendere in via interpretativa la revocazione anche contro tali vizi, è auspicabile un intervento del legislatore<sup>59</sup>.

Sembra allora opportuno qui richiamare i risultati cui si è pervenuti con l’indagine sul sistema revocatorio brasiliano, che – spingendosi addirittura oltre i risultati cui è pervenuta la dottrina italiana – incoraggiano a muovere un passo proprio verso tale direzione.

L’introduzione, nel sistema delle impugnazioni delle decisioni della Cassazione, di una norma analoga a quella che, nel CPC brasiliano, prevede la revocazione per manifesta violazione della norma giuridica, magari restringendone le maglie ai vizi più gravi come ad es. quelli individuati dalla dottrina italiana, di cui *supra*, sarebbe quanto mai opportuna, dato che ad oggi non è possibile rimettere in discussione una decisione della Corte di Cassazione pur se gravemente viziata. E inoltre, non richiederebbe nemmeno eccessivi sforzi legislativi, considerando che la revocazione delle decisioni di Cassazione trova una disciplina autonoma da quella delle decisioni dei giudici di primo e secondo grado e ciò dà appunto la possibilità di tener conto di tutti i peculiari profili del giudizio di ultima istanza e dei vizi da cui può esser colpito<sup>60</sup>.

Si tratterebbe dunque di aggiungere sì un motivo di revocazione straordinario, perché esperibile contro decisioni della Cassazione passate in giudicato, ma pur sempre dal *dies a quo* fisso (diversamente da quanto accade per i motivi di revocazione straordinaria previsti nel CPC), garantendo così giustizia e certezza.

## 5.2. Il giudicato e il diritto dell’Unione Europea

Infine, la norma brasiliana in commento (art. 966, V del CPC/2015) potrebbe offrire soluzioni utili anche per la creazione di un nuovo motivo revocatorio nel codice processuale italiano – questa volta esteso ad ogni decisione giudiziale – che tenga

57. I riferimenti sono numerosi: v. Consolo, *Le impugnazioni*, cit., p. 234; Balena, op. ult. cit.; Poli, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2005.

58. Impagnatiello, *sub art. 391 ter CPC*, in *Commentario del codice di procedura civile*, cit., p. 1310.

59. V. Attardi, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, p. 197 ss.; Balena, op. ult. cit.; Consolo, op. ult. cit., p. 234.

60. V., quasi letteralmente, Consolo, *Spiegazioni*, II, cit., p. 635.

conto delle esigenze imposte dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e dall'attribuzione di poteri giurisdizionali ad un organo giudiziario sovranazionale quale la Corte di Giustizia.

Difatti, l'irrompere sulla scena del diritto comunitario ha imposto una visione sempre più relativa del concetto di giudicato proprio degli ordinamenti europei<sup>61</sup>. Sebbene la certezza delle situazioni giuridiche, e dunque l'intangibilità dei giudicati nazionali, sia un principio proprio anche dell'Unione Europea, come in passato ribadito dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>62</sup>, è chiaro che vi possono esser casi – come di fatto è avvenuto – in cui l'effettività del diritto comunitario venga pregiudicata dalle norme nazionali che sanciscono l'irretrattabilità delle decisioni giudiziarie (*res iudicata*)<sup>63</sup>.

Sulla base di questo presupposto e attraverso varie tappe intermedie e attentamente ritagliate sulle fattispecie dei casi concreti, la Corte di Giustizia ha chiarito che vi sono casi in cui il diritto comunitario deve essere applicato a prescindere dalla sussistenza di decisioni nazionali definitive. In questo filone si collocano le discusse sentenze *Kühne & Heitz* e *Kempter*, fino a giungere alla *Lucchini*<sup>64</sup>. In particolare, in tale ultima decisione la Corte ha disposto che il giudicato sostanziale deve essere disapplicato quando abbia violato una decisione della Commissione dell'Unione Europea<sup>65</sup>. Si tratta sì di “*casi-limite*”<sup>66</sup>, ma che hanno condotto a decisioni dall'ampia portata<sup>67</sup>, decisioni che ad un'attenta analisi esprimono esigenze nuove ma non sovvertitrici<sup>68</sup>.

61. V., Biavati, *Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2018, p. 1323 ss.

62. V. Corte giust. 30.9.2003, C-224/01, *Köbler*, in *Racc.*, p. I-10239; Corte giust. 16.3.2006, C-234/04, *Kapferer*, in *Racc.*, p. I-2585. Trattasi di decisioni in cui la Corte di Giustizia ha sempre sancito il principio dell'intangibilità dei giudicati nazionali (v. Cannizzaro, *Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2008, p. 449) pur se in ognuna di esse, e con tutte le cautele del caso, iniziavano a porsi le basi per smussarlo: si veda Consolo, *La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2008, 1, p. 224 (nota a sentenza).

63. V. Cannizzaro, *Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione Europea*, *cit.*, 2008, p. 450 ss.

64. Rispettivamente: Corte giust. 13.1.2004, C-453/00, in *Racc.*, p. I-837; Corte giust. 12.2.2008, C-2/06; Corte Giust. 18.7.2007, C-119/05, in *Racc.*, p. I-6199.

65. La sentenza *Lucchini* è stata pronunciata al termine di una complessa vicenda giudiziaria, in tema di aiuti di Stato, in cui il giudicato nazionale si era formato in contrasto ad una decisione definitiva della Commissione, incorsa tra le medesime parti del giudizio nazionale ma non ivi invocata. Nel p.q.m. viene affermato che: “*il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva*”.

66. Consolo, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali nazionali*, *cit.*, p. 182 ss.

67. V. Cannizzaro, *op. ult. cit.*, p. 451.

68. V. Consolo, *op. ult. cit.*, p. 183.



In particolare la causa *Lucchini*, a causa della concisa motivazione, è stata sottoposta a diverse chiavi di lettura. V'è chi sostiene si tratti di una questione di conflitto di attribuzioni tra istituzioni comunitarie e il giudice nazionale<sup>69</sup>; chi ritiene, sulla base di tali pronunce, che l'effetto del giudicato verrebbe impedito tutte le volte che il giudice nazionale abbia mancato il proprio dovere di attivare il sistema di rimedi propri dell'ordinamento comunitario<sup>70</sup>. A ben vedere tuttavia il fulcro della questione rimane: il giudicato nazionale potrebbe esser disapplicato dalla Corte di Giustizia ogniqualvolta essa vi ravvisi una violazione del diritto comunitario, creando così una – intollerabile – incertezza in rapporti giuridici che pur dovevano esser stabili e definitivi. Lungi dal tentativo di circoscrivere l'effetto di queste pronunce e ribadire l'immutabilità del giudicato, sarebbe più opportuno accettare l'evoluzione giurisprudenziale e cercare di trovare una soluzione che permetta di disciplinare e procedimentalizzare le modalità di “cedimento” del giudicato stesso<sup>71</sup>.

In dottrina, quale plausibile strumento che permetta di adeguarsi alla *Lucchini* è stata prospettata, *de iure condendo*, appunto la revocazione, con l'aggiunta di un'ulteriore ipotesi straordinaria che permetta la revocazione della sentenza nei casi di violazione di norme europee inderogabili<sup>72</sup>.

Anche qui la disciplina brasiliana potrebbe fornire interessanti spunti, perché non solo legittima la posizione della dottrina italiana mostrando come in Brasile già da tempo è pacifico un motivo di revocazione per una evidente violazione della norma giuridica (di qualsiasi genere essa sia<sup>73</sup>), ma anche permetterebbe di creare una normativa completa che disciplini tale motivo revocatorio in tutti i suoi aspetti, tenendo conto del modo in cui l'ordinamento brasiliano abbia risolto questioni e problemi sostanzialmente analoghi. Ad es., a partire dalla summenzionata sentenza *Kühne*, tra gli Stati Membri dell'Unione Europea, erano insorte questioni sulla

69. Caponi, *Corti europee e giudicati nazionali*, cit., p. 359 ss.

70. Cannizzaro, op. ult. cit.

71. V. Consolo, *La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia*, cit.

72. Si vedano Picardi, *Eventuali conflitti fra principio del giudicato e principio della superiorità del diritto comunitario*, in *Giustizia Civile*, 2008, I, p. 561, il quale prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 CPC nella parte in cui non prevede anche la revocazione in caso di violazione di norme europee inderogabili, e Consolo, op. ult. cit., che *de iure condendo* propone l'estensione del rimedio della revocazione straordinaria ad un nuovo motivo esperibile sia dalle parti e dal Pubblico Ministero per asserita violazione nel giudicato di una decisione definitiva della Commissione resa in tema di aiuti di Stato.

73. Didier Jr., op. cit., p. 488 ss., precisa, a questo proposito, che la “*norma jurídica violada pode ser de qualquer natureza, desde que seja uma norma geral*”. Nel caso *Lucchini*, invece, la norma direttamente violata era una decisione della Commissione dell'Unione Europea, e dunque, una norma individuale. Tuttavia, il V inciso dell'articolo 966 può comunque fornire una soluzione utile per i fini che ci siamo proposti perché, come precisa Didier Jr., op. cit., p. 493, “*a violação a normas individuais não jurisdicionais somente admite rescisória caso implique violação a norma geral*”, il che è esattamente quanto verificatosi nel caso *Lucchini*, in quanto la decisione giudiziale passata in giudicato implicava altresì la violazione del diritto comunitario.

necessità o meno dell'invocazione, da parte del richiedente durante il processo, del diritto comunitario come condizione per far venir meno del carattere definitivo di una decisione, questione cui la stessa Corte di Giustizia aveva cercato di rispondere (in senso negativo) fornendo tuttavia una posizione non chiara, che aveva ricevuto diverse interpretazioni<sup>74</sup>. In Brasile, per la *ação rescisória* non è necessario il cosiddetto “*pré-questionamento*” e cioè, per la fruttuosità dell'impugnazione non occorre che la norma che si assume violata sia stata espressamente menzionata nella decisione che si intende revocare<sup>75</sup>. Ciò, se trasposto negli ordinamenti europei che scegliessero di aggiungere tale ulteriore motivo di revocazione al loro elenco, permetterebbe di porre un punto fermo alla questione.

Dall'altro lato, l'introduzione, nella disciplina della revocazione straordinaria, del motivo di *manifesta violazione della norma europea*, esperibile sia dalle parti che dal Pubblico Ministero ed entro un termine di decorrenza fisso, come ad es. a partire dal passaggio in giudicato della decisione<sup>76</sup> – come previsto nel sistema di revocatorio brasiliano – non solo concederebbe un più ampio respiro e maggiore elasticità dalla disciplina della revocazione del CPC italiano, adattandola così alle prescrizioni imposte dall'Unione Europea, ma garantirebbe al contempo una maggiore certezza, potendosi sì revocare il giudicato, ma per un motivo tassativamente determinato che non lascerebbe spazio a pronunce della Corte di Giustizia che ne imponessero la disapplicazione, senza alcun limite temporale e senza forme proceduralizzate come invece finora è avvenuto.

## 6. CONCLUSIONI: IL RAPPORTO TRA REVOCAZIONE E GIUDICATO

Quest'ultima affermazione permette invero di puntualizzare il rapporto intercorrente tra revocazione e *res iudicata* e, correlativamente, tra aspirazione di giustizia e istanze di certezza. Non del tutto corretta sembra l'affermazione secondo cui ad un ampliamento dei provvedimenti impugnabili e ad un allargamento delle maglie revocatorie corrisponderebbe il fenomeno di una “*vera e propria erosione del ruolo centrale del giudicato*”<sup>77</sup>, e viceversa. Infatti, come dimostrato dalla sentenza Lucchini, il giudicato verrebbe realmente eroso solo senza la previsione di appositi motivi revocatori che riescano a tener conto delle istanze di giustizia percepite dalla società. Del resto, pur ampliando i provvedimenti revocabili come anche i motivi che

74. V. Cannizzaro, op. cit.

75. V. Didier Jr., op. cit., p. 488; Dellore, op. cit., p. 774 e Medina, cit., p. 1295. Si veda altresì, in giurisprudenza, STJ, Resp 791.199/SP, 3.ª T., j. 06.03.2008, rel. Min. Gomes de Barros; STJ, AR 3.234/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2.ª Seção, j. 27.11.2013.

76. Ma si veda anche Consolo, op. ult. cit. che ipotizza la decorrenza del termine per il p.m. dal momento in cui la Commissione viene a conoscenza del giudicato civile che lede la sua decisione vincolante, e per le parti, dal momento in cui vengono a conoscenza della decisione vincolante – e incompatibile – della Commissione.

77. Così, Rota, *Revocazione nel diritto processuale civile*, cit., p. 1991.

possono dar adito al riesame della lite nel momento in cui gli stessi vengono scoperti o accertati, questi ultimi rimarrebbero pur sempre circoscritti entro il perimetro della tassatività e quindi, esclusivamente al di fuori di questi casi, il giudicato resta intangibile.

Questa sintetica panoramica sui principali punti critici della revocazione civile italiana in comparazione con la *ação rescisória* brasiliana ha messo in luce la diversità di soluzioni adottate nei due ordinamenti nella previsione di un rimedio la cui esigenza è sempre stata universalmente avvertita.

Infatti se, da una parte, in Brasile è indubbio che il legislatore abbia dato un considerevole peso alla certezza giuridica, fissando un termine ultimo per esperire la *ação rescisória* a partire dal passaggio in giudicato della decisione<sup>78</sup> e costruendola dunque come una sorta di ponte di collegamento tra la cosa giudicata e la cosa assolutamente giudicata<sup>79</sup>, da questo punto di vista in Italia l'immutabilità della *res iudicata* è sempre relativa, perché per i sintomi d'ingiustizia occulti il CPC ha fissato un *dies a quo* mobile che decorre dal momento dell'accertamento o della scoperta del vizio.

Dall'altra, nella concessione del rimedio il CPC italiano delinea un meccanismo che, escludendo dal suo raggio d'azione le decisioni della Cassazione di inammissibilità o improcedibilità, oltre che quelle di merito per il caso di contrarietà a precedente giudicato e anche i decreti ingiuntivi per il ritrovamento di un documento decisivo, si rivela farraginoso e incoerente. Anche il ventaglio dei motivi di revocazione si rivela ad oggi troppo angusto e non più sufficiente per rispondere alle istanze di giustizia oggi percepite, come ad es. quelle recentemente avvertite a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia che hanno imposto la disapplicazione del giudicato quando violava norme europee.

Una rigidità percepita tanto più se confrontata con un sistema, come quello brasiliano, che, contro le decisioni passate in giudicato ha designato un'impugnazione ben articolata nella disciplina ed elastica nei motivi.

Ciò soprattutto a seguito delle modifiche e innovazioni apportate dal CPC del 2015 che oltre ad aver aggiornato i motivi revocatori<sup>80</sup>, hanno esteso la revocazione avverso ogni tipo di decisione giudiziale, financo quelle di rito che impediscono una nuova proposizione della domanda o sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione.

Si tratta di un meccanismo che, alla luce delle riflessioni svolte, può essere additato come esempio di un pragmatico e bilanciato rapporto tra certezza giuridica e giustizia e che, in prospettiva *de iure condendo*, si rivela un interessante parametro su cui riflettere e da cui prendere spunto per l'innovazione della revocazione civile italiana.

---

78. V. Nota 54.

79. V. Dellore, cit., p. 815.

80. Medina, op. cit., p. 1291.

## 7. BIBLIOGRAFIA

- ARRUDA ALVIM, T., *Le novità del codice di procedura civile brasiliano*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2015, p. 1233.
- ATTARDI, A., *La revocazione*, Padova, 1959.
- \_\_\_\_\_. *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991.
- BALENA, G., *L'impugnazione delle sentenze di Cassazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2004, I, 119.
- BIAVATI, P., *Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2018, p. 1323.
- BARIONI, R., “*Da ação rescisória*”, in *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, (coord. Wambier, Didier Jr, Talamini, Dantas), 3ª ed. rev. e atual, São Paulo, 2016.
- BRASIL. Senado Federal. Diário do Senado Federal. Brasília, Ano LXV, n. 70, sexta-feira, 14 mai. 2010. Disponibile all'URL <<https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=529#diario>>, 20890-20894 e 20983-20987. Ultimo accesso in data: 31.03.2020.
- CALAMANDREI, P., *Appello civile*, in *Enc. it.*, II, 1929.
- \_\_\_\_\_, *La cassazione civile*, II, Torino, 1920.
- CANNIZZARO, E., *Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2008, p. 449.
- CAPONI, R., *Corti europee e giudicati nazionali*, in AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali, Atti del XXVII convegno nazionale, Verona 25-25 settembre 2009*, Bologna, 2011.
- CARRATTA, A., *sub. art. 391 ter CPC*, in *Le recenti riforme del processo civile*, a cura di Chiarloni, I, Bologna, 2007, I.
- CERINO CANOVA, A., *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973.
- \_\_\_\_\_. *Studi di diritto processuale civile*, Padova, 1992.
- CERINO CANOVA, A., - TOMBARI FABBRINI, *Revocazione (dir. Proc. Civ.)*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXVII, Roma, 1991.
- COLESANTI, V., *Scritti scelti, Sentenza civile (revocazione della)*, I, Napoli, 2012.
- CONSOLO, C., *Il flessibile rapporto dei diritti processuali nazionali*, in AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali, Atti del XXVII convegno nazionale, Verona 25-25 settembre 2009*, Bologna, 2011.
- \_\_\_\_\_. *La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989.
- \_\_\_\_\_. *La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2008, 1, p. 224.
- \_\_\_\_\_. *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, terza edizione, Padova, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Spiegazioni di diritto processuale civile, volume I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, undicesima edizione, Torino, 2017.

- \_\_\_\_\_. *Spiegazioni di diritto processuale civile, volume II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, undicesima edizione, Torino, 2017.
- CORAPI, D., *Il diritto brasiliano: nuovo terreno d'indagine per la comparazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2007, 3, p.10375.
- CRAMER, R., *Comentários ao art. 966*, in: CABRAL, A., CRAMER, R. (Coord.), *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- DE STEFANO, G., *La revocazione*, Milano, 1957.
- DELLORE, L., "Da ação rescisória" in *Execução e Recursos, Comentários ao CPC de 2015*, (coord. Gajardoni, Dellore, Roque, Olivera Jr), vol. III, São Paulo, 2016.
- DIDIER Jr, F., CUNHA, L. C., *Curso de Direito Processual Civil, Curso de direito processual civil*, 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 3.
- FAZZALARI, E., *Revocazione (diritto processuale civile)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XL, Milano, 1989, 293.
- GARBAGNATI, E., *I procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto*, quinta edizione, Milano, 1979.
- IMPAGNATIELLO, G., *Decisioni della Cassazione (impugnazione delle)*, in *Digesto civile, Aggiornato*, Torino, 2010, 443.
- \_\_\_\_\_. *Sub. artt. 391 -bis ss*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. IV, Torino, 2013.
- MANDRIOLI, C., *Diritto processuale civile*, ventiduesima edizione, Torino, 2012.
- MANDRIOLI, C., CARRATTA, A., *Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione*, II, venticinquesima edizione, Torino, 2016.
- MARINONI, L.G., *Giudicato sulle questioni nel diritto brasiliano*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2018, p. 1401.
- MEDINA, J.M.G., *Direito Processual Civil*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
- MITIDIERO, D., *Ação rescisória no direito comparado: da comparação vertical à comparação horizontal*, in *Revista de Processo Comparado*, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 3, n. 5, 2017.
- PANZAROLA, A., *La impugnazione delle decisioni della Corte di Cassazione*, in *Giusto Processo Civile*, 2009, p. 1047.
- PETRILLO, C., *Della revocazione*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. V, Torino, 2013.
- PICARDI, N., *Eventuali conflitti fra principio del giudicato e principio della superiorità del diritto comunitario*, in *Giustizia Civile*, 2008, I, p. 561.
- PICARDI, N., NUNES, D., *Il processo civile brasiliano dalle Ordinazioni filippine al codice del 1973*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2011, 4, p. 926.
- POLI, R., *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2005.

- PROTO PISANI, A., *La Corte costituzionale estende la revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4, CPC, alle sentenze della Cassazione*, (nota a sentenza), in *Foro.it*, 1986, I, p. 313.
- PUGLIESE, G., *Giudicato civile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Milano, 1969.
- REDENTI, E., *Diritto Processuale Civile*, vol. III, seconda edizione, Milano, 1954.
- RICCI, G.F., Intervento in AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali, Atti del XXVII convegno nazionale, Verona 25-25 settembre 2009*, Bologna, 2011.
- RONCO, A., *La sentenza in conflitto con il giudicato precedente: revocazione, cassazione (e revocazione della cassazione)*, (nota a sentenza), in *Giurisprudenza italiana*, 2007, p. 1722.
- ROTA, F., *Revocazione nel diritto processuale civile*, in *Digesto Discipline Privatistiche, sezione civile*, XXVII, 1991.
- SACCO, R., GAMBARO, A., MONATERI, P.G., *Comparazione giuridica*, in *Digesto Discipline Privatistiche, sezione civile*, vol. III, 1988.
- SICA, H.V.M., *Aspetti fondamentali del nuovo codice di procedura civile brasiliano*, disponibile all'URL <http://www.judicium.it>, ultimo accesso in data 26.06.2019.
- TARUFFO, M., *La verità nel Processo*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2012, 1117.
- \_\_\_\_\_. *Dimensioni transculturali della giustizia civile*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2000, raccolto in *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Il processo civile di civil law e di common law: aspetti fondamentali*, in *Il Foro Italiano*, 2001, raccolto in *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Idee per una teoria della decisione giusta*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1997, raccolto in *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002.
- TEDOLDI, A., *Sub art. 656 CPC*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. VII, Torino, 2013.
- \_\_\_\_\_. *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2005.
- THEODORO Jr., H., *Curso de Direito Processual Civil*, 39ª ed., vol. I, Rio de Janeiro, Forense, 2006.
- VERDE, G., Intervento in AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali, Atti del XXVII convegno nazionale, Verona 25-25 settembre 2009*, Bologna, 2011.